BENESSERE IN ALLEVAMENTO. LE NUOVE NORME SUI SUINI

WELFARE IN BREEDING. THE NEW RULES ON PIG

GIULIA BIAGI (1), SANDRA NANNIPIERI (2), GIANCARLO SIGNORINI (3)

RIASSUNTO

Con il cambiamento di sensibilità dell'uomo nei confronti degli animali è divenuto necessario garantire la tutela dei diritti degli animali durante tutta la loro carriera produttiva: l'opinione pubblica infatti richiede sempre più un prodotto di elevati standard qualitativi, che origini da un animale che abbia potuto vivere e crescere nel rispetto del suo benessere.

Sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 1° dicembre 2001 sono state pubblicate due Direttive, la Direttiva 2001/88/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001 e la Direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che apportano modifiche alla Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, recepita con il Decreto Legislativo n. 534/92. Entro il 1° gennaio del 2003 anche l'Italia è tenuta a recepire queste due Direttive che cercano di fornire parametri oggettivi più restrittivi e facilmente misurabili rispetto a quelli delle norme già in vigore adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di queste Direttive. La Direttiva 2001/88/CE del Consiglio, ha modificato alcuni articoli della Direttiva 91/630/CEE mentre la Direttiva 2001/93/CE sostituisce l'allegato della Direttiva 91/630/CEE. Questo Allegato, che apporta le vere e proprie novità, si divide in due Capitoli: il primo detta le Condizioni generali ed il secondo le Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini, e cioè i verri, le scrofe e le scrofette, i lattonzoli, i suinetti e suini all'ingrasso.

Parole chiave: benessere, allevamento, leggi, suino.

⁽¹⁾ Dipartimento di Clinica Veterinaria - Direttore Prof. Fabio Carlucci.

⁽²⁾ Veterinario Dirigente - ASL n. 6 Livorno.

⁽³⁾ Scuola di Specializzazione in "Diritto e Legislazione Veterinaria" - Università di Parma. Ricerca effettuata con Fondi di Ateneo dell'Università di Pisa. Il lavoro spetta in parti uguali agli Autori.

SUMMARY

The guardianship of the rights of the animals during all the theirs productive career is becoming necessary with the man change of sensitiveness toward the animals. Public opinion in fact requests a product of high standard quality but obtained by animals that have been able to live and growth in the respect of wellbeing.

On the Gazzetta Ufficiale of the European Community (December, 1, 2001) two directives has been published: The Directive 2001/88/EEC (October, 23, 2001) of the Council and the Directive 2001/93/EEC (November, 9, 2001) of the Commission. Those directives modify the Directive 91/630/EEC that establishes the rearing technologies to be applied for the protection of swine's (applied with the Decreto Legislativo n. 534/92). Within the 2003, January the first, also Italy must apply this two directives which supplies objectify parameters for wellbeing, more restrictive and easily measurable in comparison with those adopted by the old rules. So that Italy must perform the necessary legislative dispositions to conform to the dispositions of these directives. The Directive 2001/88/EEC of the Council has modified some articles of the Directive 91/630/EEC, while the Directive 2001/93/EEC replaces the enclosure of the Directive 91/630/EEC. The really novelty are bring by the enclosure, which is divided in two capitulates: the first rules the general conditions and the second rules the specific dispositions for the different swine's category: boars, sows, sucking pigs, and fattening pigs.

Key words: welfare, breeding, rules, pig.

INTRODUZIONE

A Parigi, il 15 ottobre 1978, nella sede dell'UNESCO veniva stesa la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale che, pur priva di qualsiasi valore giuridico-legislativo, si è tuttavia rivelata di grande importanza nel riconoscimento dei diritti degli animali, tanto che dopo le prime perplessità, nel corso degli anni, la legislazione si è avvicinata ai contenuti di quel documento.

Nel nostro codice penale veniva fatto divieto di esercitare nei confronti dell'animale, considerato un bene di proprietà, incrudelimento, sevizie o strazio; tuttavia, con il passare degli anni ed il cambiamento di sensibilità dell'uomo, anche se da un punto di vista giuridico le cose non sono cambiate, si è arrivati a comprendere che l'animale non è solo un bene di proprietà e che la tutela dei suoi diritti deve essere garantita. Durante tutta la carriera produttiva, per quanto breve essa possa essere, ad ogni animale deve essere assicurato un buono standard di vita, nonostante che il destino della maggior parte di essi sia la macellazione. Nella gestione e risoluzione di queste problematiche

il veterinario deve porsi in primo piano, poiché, proprio grazie alle sue conoscenze di fisiologia ed etologia, è l'unico che possa offrire garanzie certe.

Già nel 1965 venivano individuati i punti critici relativi al benessere animale e venivano definite le cinque libertà che dovevano essere assicurate agli animali, e di cui ancor oggi si tiene conto nella valutazione del welfare animale:

- Libertà da fame, sete, malnutrizione, tramite facile accesso all'acqua fresca e ad una dieta in grado di favorire lo stato di salute ed il vigore fisico.
- Libertà di disporre di un ambiente fisico adeguato, comprendente ricoveri ed una zona di riposo confortevole.
- Libertà da malattie, ferite e traumi, attraverso la prevenzione o la rapida diagnosi e la pronta terapia.
- Libertà da paura e da stress, assicurando condizioni che evitino la sofferenza mentale.
- Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche, fornendo spazio sufficiente, locali appropriati e la compagnia di altri soggetti della stessa specie.

Queste cinque libertà esprimono concetti condivisi dalla maggior parte dell'opinione pubblica, che sta sempre più indirizzando la sua richiesta verso un prodotto di elevati standard qualitativi, che origini da un animale che abbia potuto vivere e crescere nel rispetto di tali principi.

La Commissione incaricata di ispezionare e di controllare, nel 2001, l'applicazione della normativa sul benessere nei diversi Stati Membri ha rilevato gravi inadempienze nel nostro Paese non solo riguardo le modalità di allevamento dei suini, ma anche circa i controlli del rispetto delle normative in vigore, sollecitando quindi le Autorità competenti italiane ad un adeguamento delle misure di controllo ed a seguire quanto indicato nella normativa già in vigore.

D'altro canto l'Italia, in quanto Stato Membro della Comunità Europea, non potrà continuare a presentare l'alibi di una suinicoltura diversa dal resto d'Europa, atta a produrre un maiale pesante che difficilmente è in grado di adeguarsi alle norme fatte per il suino leggero, e che sembrano così restrittive. Non bisogna tuttavia dimenticare in Italia la presenza di patologie quali PRRS, PMWS, ecc. dovute ad agenti eziologici largamente diffusi nella popolazione suina che

diventano patogeni solo in caso di non idoneità delle tecniche di allevamento. Il tipo di allevamento adottato ha alterato l'equilibrio ambiente/animale a sfavore del secondo, sia per la difficoltà e/o l'impossibilità di adeguamento delle strutture edili sia per la spinta produttiva data dalla selezione genetica, senza tener conto di altri importanti caratteri quali la resistenza agli agenti patogeni e l'adattamento all'ambiente. Oggi sempre più spesso si parla di animale border line, concetto con il quale si vuol far riferimento a quella condizione in cui le possibilità di adattamento omeostatico all'ambiente sono fortemente ridotte; condizione confermata anche dai valori estremamente elevati dei metaboliti dello stress ossidativo presenti normalmente nel siero di suini allevati. Le nuove normative sul benessere possono pertanto essere viste anche come strumento per migliorare le rese zootecniche e come cornice per introdurre nuovi strumenti di controllo della sanità animale.

LE BASI ETICHE DELLA NORMATIVA

La forte spinta verso l'allevamento intensivo, soprattutto per alcune specie e/o orientamenti produttivi (polli, suini, vitelli a carne bianca), ha suscitato, specialmente nei Paesi del Nord Europa, un crescente interesse nei confronti delle condizioni di allevamento degli animali. Agli inizi degli anni '90 l'Unione Europea ha predisposto le prime direttive relative alle norme per la protezione degli animali durante il trasporto e alle norme minime per la protezione dei vitelli e dei suini. Premesso che il legislatore per emanare norme debba fare riferimento a conclusioni definitive che al momento non sono possibili, poiché negli stessi paesi europei non esiste un accordo univoco su tale problematica, allo stato attuale è possibile raccogliere le diverse voci ed opinioni dei paesi membri dell'Unione Europea per poter dare una definizione del concetto di benessere ed una sua misurazione attraverso indicatori tecnici, senza dimenticare che occorre prevedere una valutazione delle problematiche aziendali che comunque non può prescindere dall'importanza che riveste il fattore umano in azienda e dall'utilizzo di alcuni indici di misurazione.

Innanzi tutto ricordiamo come al momento non ci sia totale accordo su cosa debba intendersi per benessere animale. Esistono infatti

almeno due linee di pensiero alle quali fare riferimento. Secondo il Farm Animal Welfare Council (FAWC) del Regno Unito, come detto in precedenza, l'animale deve essere libero dalla sete, dalla fame, dalla malnutrizione, dal disagio, dal dolore, dalle malattie, di esprimere le caratteristiche comportamentali della propria specie, dalla paura e dall'angoscia. Quindi per benessere "si intende lo stato di un individuo in relazione al suo ambiente" ed i tentativi di adattarsi all'ambiente in cui vive; questi possono avere esito positivo e quindi l'animale si può considerare adattato alle proprie condizioni; qualche volta invece l'animale riesce ad adattarsi solo con grandi difficoltà; altre volte ancora i tentativi di rapportarsi all'ambiente possono fallire con conseguenze negative sullo stato generale dell'animale. I fallimenti e le difficoltà nel rapportarsi al proprio ambiente sono indicatori di scarso benessere tra i quali ricordiamo la ridotta aspettativa di vita, il peggioramento della crescita e delle funzioni riproduttive, la presenza di traumi e ferite, la maggiore suscettibilità alle malattie, i comportamenti anomali. La sofferenza e lo scarso benessere spesso si manifestano insieme, ma si può verificare che l'animale non soffra, pur trovandosi in condizioni di scarso benessere.

Un'altra scuola di pensiero ritiene invece che il benessere sia strettamente legato alla sofferenza che l'animale coscientemente prova e distingue tra i "bisogni" che sono necessari per la sopravvivenza e la riproduzione e i "desideri" che sono le rappresentazioni conoscitive che gli animali hanno dei propri bisogni. Il benessere è principalmente legato ai "desideri" e non ai "bisogni".

In conclusione il termine di benessere ha un'accezione alquanto estesa e la definizione di benessere animale ha una duplice chiave di lettura: una pone l'accento sulla sofferenza dell'animale e sui problemi etici, mentre l'altra enfatizza le funzioni biologiche.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli indicatori tecnici, in Germania per valutare il benessere animale nell'azienda di tipo biologico è stato messo a punto l'indice-200 per le produzioni bovine, suine e avicole che tiene conto di fattori comportamentali, igienici e del management considerati come indicatori ed integrati in un sistema di indici che costituisce un compromesso tra gli aspetti a volte contraddittori di significatività, riproducibilità e praticabilità. I termini di riferimento sono rappresentati dai dati esistenti in letteratura riferiti ad elevati standard di benessere animale; pur tuttavia sono stati esclusi dalla

valutazione alcuni aspetti rilevanti, quali la vigilanza dell'allevatore, il microclima della stalla e le condizioni alimentari, per le difficoltà di quantificare questi fattori e dei frequenti cambiamenti che si verificano a secondo della stagione e a secondo di influenze accidentali o intenzionali. Il sistema, che non è stato costruito su basi scientifiche, ha il suo punto debole nel fatto che il giudizio finale su ciò che è appropriato e ciò che non lo è, è una decisione di carattere etico piuttosto che una somma di rilievi scientifici. Gli aspetti positivi sono costituiti dalla rapidità di esecuzione, dall'elevata riproducibilità e dal fatto che la valutazione complessiva attraverso l'indice-200 consiste in un numero-indice finale che permette facilmente di confrontare più aziende.

D'altra parte le ricerche dimostrano che il benessere animale non dipende dal solo sistema di produzione e quindi la sua valutazione dovrebbe basarsi anche sul tipo di management (ad esempio, limitata disponibilità di foraggio per i bovini, alimentazione limitata per i suini, frequenza nella formazione di nuovi gruppi, uso di box o gabbie parto, modalità di distribuzione del colostro ai vitelli, comportamento del personale di stalla nei confronti degli animali) in modo da mettere l'allevatore in condizione di ottenere tutte le indicazioni possibili che gli permetterebbero di migliorare il benessere dei suoi animali.

Allo stato attuale delle conoscenze, conseguenti a ricerche sul benessere animale, riteniamo che la legislazione che dovrà essere emanata non debba tener conto soltanto degli effetti delle condizioni dei ricoveri ma debba considerare nella sua giusta importanza il fattore umano dal momento che sembra ormai accertato che gli animali sono sensibili alle frustrazioni e ai conflitti che sorgono dalle loro interazioni con l'uomo, ma che quando il contatto è ripetuto la risposta degli animali può migliorare. A riprova di questo è stato accertato attraverso evidenze sperimentali che la paura dell'uomo può essere correlata alle produzioni degli animali. Per esempio, se da un lato i cambiamenti di personale possono determinare abbassamenti di produzione (come la diminuzione fino al 20% nella produzione di latte osservata nelle vacche da latte) dall'altro il trattamento avverso degli animali può influire sul comportamento e sulla produttività (nei maiali si riducono gli accrescimenti, la fertilità e si possono manifestare disturbi metabolici). Da tutto ciò consegue che nel momento in cui si fanno valutazioni sul benessere bisogna considerare anche l'influenza del personale che opera a stretto contatto con gli animali.

Da un'analisi dei differenti metodi di valutazione del benessere animale emerge chiaramente che gli studi devono riguardare la metodologia per evitare il rischio di ottenere risultati poco attendibili. Al momento è preferibile utilizzare e analizzare più parametri parallelamente alla conoscenza globale delle condizioni di allevamento, magari sfruttando i dati che possono essere raccolti con il sistema degli indici (come in Germania dove utilizzano gli indicatori tecnici), anche se è ipotizzabile la messa a punto di un sistema valido anche nelle nostre condizioni di allevamento.

Per quanto riguarda gli indici potenziali dello stato di benessere degli animali di seguito analizziamo la validità di alcuni di essi: il test di preferenza, l'avversione e sofferenza, la privazione di alcuni comportamenti, i problemi di comportamento, gli aspetti produttivi, riproduttivi, sanitari, lo stress.

Il test di preferenza è uno dei modi per valutare il tipo di ambiente preferito dall'animale in quanto permette all'animale stesso di effettuare la scelta; risponde piuttosto validamente a questioni relativamente specifiche, come il tipo di pavimento preferito dai maialetti. L'obiezione che si può fare è che la scelta effettuata dall'animale dopo un breve periodo di esposizione ad un particolare ambiente può non coincidere con quella desiderata dopo un lungo periodo di esposizione.

Le norme etiche applicate agli animali esigono che ogni inutile sofferenza sia evitata; anche se scientificamente non si può valutare lo stato emozionale di un animale è tuttavia possibile misurare alcune emozioni, come la noia e il piacere, iniziando ad esplorare le abilità cognitive degli animali da allevamento usando tecniche sperimentali. Per quanto riguarda l'avversione ad un particolare trattamento, essa può essere definita secondo l'intensità con la quale l'animale tenta di fuggire ad esso e può essere quantificata cercando di valutare quanto un animale è disposto a sopportare per evitarlo. Per esempio, alcune tecniche di avversione-apprendimento sono state utilizzate per i polli, i bovini, le pecore e i suini e attualmente costituiscono la misura più diretta disponibile per le sofferenze di breve durata; tuttavia non tutte si sono dimostrate valide nel discriminare tra trattamenti e non è stata ancora dimostrata la loro utilità nella misurazione delle sofferenze croniche.

I sistemi di allevamento intensivo spesso impediscono all'animale di praticare certi tipi di comportamento che vengono invece osservati in condizioni meno restrittive, come ad esempio la possibilità per le scrofe in gestazione di costruire il nido o di praticare la locomozione tipica dei momenti che precedono il parto. L'impedimento del normale comportamento è un chiaro segnale di benessere animale compromesso, ma è evidente che bisogna dimostrare che l'uno comporta la riduzione dell'altro.

La misurazione delle conseguenze fisiologiche della privazione di un comportamento può fornire un'idea della sua importanza; d'altro lato non deve essere sottovalutata l'evidenza sperimentale che gli animali rimangono motivati a comportarsi in un certo modo anche quando l'ambiente fisico lo impedisce, specialmente manifestando certi comportamenti in forma alterata o in un contesto non usuale. Altri atteggiamenti che si evidenziano nelle scrofe sono la manifestazione dei comportamenti cosiddetti "appetitivi", come la ricerca del cibo, che sono preliminari ai comportamenti "consumatori", che hanno un obiettivo funzionale, come l'assunzione di cibo. Al momento, tuttavia, nessuna ricerca è stata ancora in grado di dimostrare che impedire agli animali di praticare particolari comportamenti causi sofferenza e solo in pochi casi è stato verificato che la privazione di alcuni comportamenti ha un effetto sulle funzioni biologiche.

I cambiamenti nel comportamento originano molto spesso atteggiamenti non desiderati, come il morso della coda nei maiali, il beccare le penne nei polli, il succhiarsi a vicenda nei vitelli; tuttavia essi possono essere usati come indicatori di ridotto benessere solo se ci sono evidenze in tal senso, cosa che spesso non accade. Secondo una teoria, animali ben adattati al proprio ambiente raramente perdono tempo ed energie in attività che non contribuiscono al loro buono stato riproduttivo e sono capaci di adeguare il loro comportamento ai normali cambiamenti del proprio ambiente. Ne consegue che molti animali allevati in spazi confinati manifestino comportamenti che sarebbero un chiaro indice di mancato adattamento: i maiali, ad esempio, grufolano sul pavimento in cemento, fingono di masticare, mordono pezzi del box o della gabbia impiegando più del 30% del tempo, riferito alle 24 ore, in tali atteggiamenti, e spendendo il 23% dell'energia metabolizzabile ingerita. Sui comportamenti stereotipati, intesi come una serie di sequenze di movimenti ripetute e relativamente invariate che non hanno un obiettivo ovvio, la letteratura è ampia anche se le conclusioni non sempre sono concordi, tanto che veramente numerose sono le teorie elaborate a questo riguardo negli animali in cattività collegando tali comportamenti a problemi alimentari, come la restrizione alimentare e la disponibilità di paglia nei maiali. È comunque evidente la necessità di ulteriori ricerche per conoscere le motivazioni di ciascun comportamento stereotipato in ogni specie allevata se si vogliono utilizzare tali comportamenti per identificare specifici problemi nell'ambiente in cui vive l'animale; infatti se oltre il 10% del tempo viene speso dall'animale in tali comportamenti, sarebbe facile affermare che il suo benessere sia compromesso mentre molti sono i risultati contraddittori che inficiano questa affermazione. Le varie ipotesi che sono state formulate, al momento, non sono state convalidate dalle ricerche più recenti. In conclusione, fino a quando non saranno conosciute le cause e le conseguenze di questi comportamenti, non è possibile utilizzarli come strumento per misurare il grado di benessere animale.

Per quanto riguarda gli aspetti produttivi, riproduttivi e sanitari, dati i molteplici fattori che li condizionano sarebbe auspicabile non usarli per le valutazioni ed optare per altri tipi di misure. Infatti, ritenere che la migliore stima dello stato di salute di un animale è data dall'analisi dei parametri riproduttivi dell'intero arco di vita può non essere attendibile; questo tipo di valutazione, infatti, potrebbe essere molto complessa e poco attendibile in quanto innumerevoli sono i fattori che influenzano tali parametri (genetica, alimentazione, ecc.). Anche la longevità potrebbe essere un interessante parametro da valutare mentre, per quanto riguarda la minore produttività, altri indicatori da considerare potrebbero essere l'aumento della sensibilità alle malattie e la mortalità, che indiscutibilmente possono fornire utili indicazioni sul benessere; non bisogna dimenticare tuttavia il problema etico di permettere che la riduzione di benessere arrivi ad un punto tale da provocare malattie e morte degli animali.

Per quanto riguarda lo stress, innanzi tutto ricordiamo che in genere per stress si intende "uno stato pre-patologico, durante il quale l'alterato stato endocrino dell'animale può causare problemi immunologici e riproduttivi". L'aumento dell'attività pituitaria-adrenocorticale è una risposta non specifica a vari stimoli che viene rilevata attraverso l'aumento della concentrazione plasmatica di glucocortiroidi: il

livello di cortisolo nel plasma è stato spesso utilizzato come indicatore di stress e, nonostante esistano molteplici motivazioni a sfavore della sua semplice misurazione, viene ritenuto un valido strumento per valutare il benessere animale. In genere, in ambito veterinario la parola stress viene utilizzata per spiegare situazioni incomprensibili, come la diminuzione della produzione o l'insorgenza di alcune malattie, senza nessun riferimento al livello di cortisolo. In base alle conclusioni di molte ricerche si può ritenere che il controllo dell'asse pituitario-adrenocorticale è molto complesso e che quindi sono necessarie ancora molte indagini per capire il meccanismo di risposta alle sollecitazioni ambientali e, sicuramente, l'aumento della concentrazione di corticosteroidi non può essere utilizzato da solo per affermare che il benessere dell'animale è a rischio.

LE NUOVE REGOLE

Sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 1° dicembre 2001 (GUCE L 316) sono state pubblicate due Direttive, la Direttiva 2001/88/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001 e la Direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che apportano modifiche alla Direttiva 91/630/CEE (GUCE L 340 dell'11/12/1991) che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Entro il 1° gennaio del 2003 anche l'Italia è tenuta a recepire le due Direttive citate che cercano di fornire parametri oggettivi più restrittivi e facilmente misurabili rispetto a quelli delle norme già in vigore.

Direttiva 2001/88/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001

La Direttiva 2001/88/CE del Consiglio, ha modificato alcuni articoli della Direttiva 91/630/CEE ed ha introdotto alcune novità pur avendo ribadito che gli Stati membri devono provvedere affinché tutte le aziende si conformino ai requisiti previsti dalla norma.

Le attuali superfici libere, previste dalla Direttiva 91/630/CEE e recepite con il Decreto Legislativo n. 534/92, a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo sono state confermate (Tab. I).

Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa nel caso in cui siano allevate in

Tab. I. Superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo. *Free areas available for each fattening piglet or pig reared in groups*.

Categoria di peso Weight class		Superficie disponibile Available area
peso vivo fino a 10 kg	live weight until 10 kh	mq 0,15
da 10 a 20 kg	from 10 to 20 kg	mq 0,20
da 20 a 30 kg	from 20 to 30 kg	mq 0,30
da 30 a 50 kg	from 30 to 50 kg	mq 0,40
da 50 a 85 kg	from 50 to 85 kg	mq 0,55
da 85 a 110 kg	from 85 to 110 kg	mq 0,65
oltre i 110 kg	over 110 kg	mq 1,00

gruppi devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq e se i suini sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10% mentre se sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%. Le scrofette gravide, dovranno disporre di una superficie pari a 1,64 mq (di cui 0,95 mq di pavimento pieno riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico) e le scrofe gravide di una superficie di 2,25 mq (di cui 1,3 mq di pavimento pieno riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico).

Per quanto riguarda le pavimentazioni se vengono utilizzati pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo l'ampiezza massima delle aperture deve essere di 11 mm per i lattonzoli, 14 mm per i suinetti, 18 mm per i suini all'ingrasso, 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe mentre l'ampiezza minima dei travetti deve essere di 50 mm per i lattonzoli e i suinetti e 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

È proibita la costruzione o la conversione di impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco e l'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto ed i lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m e se gli animali sono meno di 6 i lati del recinto dove viene

allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m. In deroga le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo sopra citato a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività. Inoltre, per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.

I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali di dimensioni tali da permettere all'animale di girarsi facilmente, naturalmente se questo non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.

La Direttiva 2001/88/CE prescrive che qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto ai suini garantisca che gli addetti agli animali abbiano ricevuto opportune istruzioni pratiche mediante la frequenza di appositi corsi di formazione, incentrati in particolare sul benessere degli animali, che devono essere organizzati.

Inoltre, prima del 1° gennaio 2005, ed in ogni caso entro il 1° luglio 2005 la Commissione presenta al Consiglio una relazione elaborata in base a un parere del Comitato scientifico della salute e del benessere degli animali; la relazione deve tener conto delle conseguenze socioeconomiche, delle conseguenze sanitarie, degli effetti ambientali e delle differenti condizioni climatiche, deve prendere anche in considerazione lo stato delle tecniche e dei sistemi di produzione suina e di lavorazione delle carni che consentirebbero di ridurre il ricorso alla castrazione chirurgica. La relazione sarà corredata se necessario di opportune proposte legislative sugli effetti della regolamentazione delle differenti superfici disponibili e tipi di pavimento per quanto riguarda il benessere dei suinetti e dei suini all'ingrasso: il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulle proposte in questione.

Successivamente, entro il 1° gennaio 2008 al più tardi la Commissione deve presentare al Consiglio una relazione, eventualmente corredata delle opportune proposte legislative, elaborata in

base ad un parere del comitato scientifico della salute e del benessere degli animali che tenga conto degli effetti della densità, tra cui la dimensione del gruppo e i metodi di raggruppamento degli animali, in diversi sistemi di allevamento sul benessere dei suini, compresa la loro salute; dell'impatto della progettazione della stabulazione e dei vari tipi di pavimento sul benessere dei suini, compresa la loro salute, tenuto conto delle differenti condizioni climatiche; dei fattori di rischio connessi con la morsicatura della coda e raccomandazioni per ridurre la necessità del taglio della coda; degli ulteriori sviluppi dei sistemi di stabulazione in gruppo per le scrofe gravide, tenuto conto degli aspetti sia patologico, zootecnico, fisiologico che etologico dei vari sistemi, delle pertinenti ripercussioni sulla salute e l'ambiente nonché delle differenti condizioni climatiche; della determinazione dello spazio necessario, compresa l'area adibita alla fecondazione, ai verri adulti da riproduzione tenuti in ricoveri individuali; degli ulteriori sviluppi dei sistemi in cui le scrofe nell'area adibita alla fecondazione e le scrofe partorienti hanno una libertà di movimento che soddisfa le loro esigenze senza compromettere la sopravvivenza dei lattonzoli; dell'atteggiamento e scelte dei consumatori nei confronti delle carni suine in caso di vari livelli di miglioramento del benessere degli animali; delle implicazioni socio-economiche dei vari sistemi di allevamento dei suini e loro effetti sui partner economici della Comunità.

Direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001

La Direttiva 2001/93/CE sostituisce l'allegato della Direttiva 91/630/CEE ed entro il 1° gennaio 2003 gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di questa Direttiva.

L'Allegato, che apporta le vere e proprie novità, si divide in due Capitoli: il primo detta le Condizioni generali ed il secondo le Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini, e cioè i verri, le scrofe e le scrofette, i lattonzoli, i suinetti e suini all'ingrasso.

Nel Capitolo I, innanzi tutto si prescrive che nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini siano evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi e gli animali siano tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.

I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente; di riposare e alzarsi con movimenti normali; di vedere altri suini. Tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.

I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute.

I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini; devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.

Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno; se i suini sono alimentati in gruppo e non ad libitum o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo ed a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.

Tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea sono vietate. Le eccezioni permesse sono una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza; il mozzamento di una parte della coda; la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti; l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale. Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia

comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati. Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 91/620/CEE, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

Nel Capitolo II sono riportate le disposizioni specifiche per le varie categorie di suini. Per quanto riguarda i verri, i recinti devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq. Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto deve essere libero da ostacoli. A decorrere dal 1° gennaio 2003, questa disposizione si applica a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo tale data; a decorrere dal 1° gennaio 2005, questa disposizione si applica a tutte le aziende.

Per le scrofe e le scrofette devono essere adottate misure idonee per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi; le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni e se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite; nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento; dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito; gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

Per quanto riguarda i lattonzoli devono avere a disposizione per lo

meno una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato; nel caso venga usato uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà. Infine nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

Per i suinetti ed i suini all'ingrasso, quando sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale. Dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile e qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini. Naturalmente qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo. L'eventuale somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

CONCLUSIONI

Come abbiamo considerato in altre parti del presente lavoro, l'uomo attualmente tende ad interrogarsi su come sono trattati durante la loro vita produttiva in allevamento gli animali che gli forniscono la carne, il latte, le uova, non solo per avere a disposizione prodotti qualitativamente sempre più elevati ma anche perché desidera che essi siano allevati con metodi che vengono definiti "secondo natura" poiché in questo modo da un lato si sente rassicurato sulla bontà del cibo che gli viene offerto e dall'altro pacifica la sua consapevolezza di dover accettare il fatto di essere costretti ad uccidere per mangiare.

Sulla spinta delle pressioni che originano specialmente nei Paesi del Nord Europa, nei quali il benessere animale è uno dei cardini su cui si fonda il modo di concepire la vita, l'Unione Europea non poteva non interessarsi a questo tipo di problematica e, dopo il progetto di disposizioni legislative che privilegiavano la mentalità e le modalità di allevamento dei piccoli allevatori nordeuropei a tutto discapito dei grandi allevamenti dell'area mediterranea, si è giunti all'emanazione nell'ottobre 2001 di una prima Direttiva, la n. 2001/88/CE, che modifica la Direttiva 91/630/CEE che sanciva le norme minime per la protezione dei suini e nel novembre 2001 di una seconda, la n. 2001/93/CE, che sostituisce l'allegato della n. 91/630/CEE, base della suinicoltura europea per quanto riguarda il benessere di questa specie.

Ad una prima lettura di queste Direttive si evince come tutto è visto in funzione del benessere del suino dimenticando totalmente la presenza dell'uomo e sottovalutando il fatto che l'allevamento degli animali è un'attività produttiva con una forte funzione economica: è impensabile che l'uomo debba essere al servizio degli animali per dare loro benessere senza ricavare da questi un reddito, ignorando fra l'altro la tendenza del settore suinicolo verso allevamenti di dimensioni sempre maggiori (non per niente la Direttiva si preoccupa di aziende con meno di 10 scrofe) per realizzare quell'economia di scala che consentirebbe all'U.E. di reggere la concorrenza con gli altri Paesi, quali gli USA, il Sud America e l'Est europeo. D'altra parte, come viene affrontato e risolto il problema "benessere animale" dalla Comunità Europea è di vitale importanza per lo sviluppo della zootecnia per essere sottovalutato e per non essere approfondito.

I provvedimenti da rispettare emanati con le due Direttive non sono né pochi né di scarsa entità sia sul piano strutturale che manageriale. Fino al 1° gennaio 2013, momento in cui dovranno essere applicate a tutte le aziende le disposizioni emanate, l'allevamento può procedere senza alcuna modifica strutturale e gestionale a condizione che non venga modificato assolutamente niente, che non vengano ristrutturati, costruiti o adibiti all'allevamento nuovi edifici: in questo caso, entro il 1° gennaio 2003 dovrà adeguarsi alla nuova normativa.

Infine, per quanto riguarda le indicazioni tecniche riportate nelle norme e che devono servire ad assicurare il raggiungimento del benessere animale, si può dire che questo può essere raggiunto apportando modifiche allo spazio messo a disposizione di ciascun animale e le caratteristiche del pavimento, adeguandosi al comportamento della specie, intervenendo sull'alimentazione, limitando al massimo gli interventi cruenti sulle varie categorie di animali, in particolare i lattonzoli.

LEGISLAZIONE CITATA

Direttiva 2001/88/CE del Consiglio del 23/10/2001 - GUCE L 316, 01/12/2001 Direttiva 2001/93/CE della Commissione del 09/11/2001 - GUCE L 316, 01/12/2001 Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19/11/1991 - GUCE L 340, 11/12/1991 Decreto Legislativo n. 534 del 30/12/1992 - GURI n. 7, 11/01/1993

TESTI CONSULTATI

- CARPENTER E. (1980). Animals and Ethics. Watkins, London.
- DAWKINS M. (1980). Animal Suffering, the Science of Animal Welfare. Chapman and Hall, London.
- FRASER A.F., BROOM D.M. (1990). Farm Animal Behaviour and Welfare. 3rd Ed., Bailliere Tindall. London.
- LAWRENCE A.B., RUSHEN J. (1993). Stereotypic Animal Behaviour: Funtamentals and Applications to Welfare. CAB International, Waaligford.
- WEBSTER J. (1999). Il Benessere Animale. Uno sguardo verso il paradiso. Edagricole, Bologna.